

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 115

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FODERARO, SAMMARTINO, CARCATERRA**

*Presentata il 15 giugno 1963*

**Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, relativa alla istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 luglio 1961, n. 579, ha sanzionato definitivamente il principio — più volte dibattuto in precedenza, con alterni pareri — della fondatezza di una legislazione previdenziale a favore del clero secolare italiano. Altra tappa — si disse a suo tempo — di quella generalizzazione della sicurezza sociale, che è tra i principali punti programmatici dei governi democratici, succedutisi in Italia dopo il secondo conflitto mondiale.

Giova a questo proposito ricordare come il principio della « generalizzazione della sicurezza sociale » è sancito dall'articolo 38 della Costituzione, che prescrive: « i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ». Le norme, quindi, relative alla previdenza ed assistenza sono costituzionalmente da applicare a tutti i cittadini italiani. E potrei anche aggiungere che la stessa Costituzione dispone altresì che « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Ragioni di diritto, quindi — in aggiunta alle evidenti ragioni di carattere morale, di equità e di umanità — stanno alla base della legge precitata. Tutta-

via, una volta stabilito il principio, in fase di applicazione della legge presero consistenza taluni rilievi, del resto già ventilati anche durante l'iter parlamentare del progetto legislativo, sui quali tuttavia non si ritenne — a suo tempo — di doversi troppo soffermare, al fine di non procrastinare oltre la istituzione del Fondo di previdenza.

La presente proposta di legge, che mi onoro sottoporre all'esame del Parlamento, tende a modificare — anche sulla scorta dell'esperienza maturata in questi due anni successivi alla promulgazione della legge n. 579 — alcune norme, al fine di renderle più conformi alle reali aspirazioni della categoria e, soprattutto, più conformi a giustizia.

L'articolo 1 prevede la riduzione del limite di età pensionabile da 70 anni a 65. La legge, infatti, fissa come limite di età pensionabile il 70° anno di età. Tale limite è, evidentemente, troppo elevato, né d'altra parte si comprende perché il limite d'età pensionabile fissato per tutte le categorie in 60 anni (solo in alcuni casi a 65) debba essere per il clero portato a 70. Nessuna statistica sulla lunghezza media della vita autorizza a ritenere che il clero abbia una media di vita più lunga del normale, e pertanto aver fissato il limite d'età pensionabile a 70 anni significa privare la categoria di almeno cinque anni di pensione

(ed in molti casi, purtroppo, significa addirittura privare alcuni aventi diritto totalmente della pensione per la quale hanno per tutta una vita versato i contributi). Il limite di età pensionabile va, quindi, ridotto almeno ad anni 65.

L'articolo 2 prevede la reversibilità della pensione maturata ai superstiti, secondo la regolamentazione in vigore per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il legislatore non ha ritenuto, infatti, di estendere al clero l'assicurazione in favore dei superstiti. Però occorre ricordare che spesso tanti genitori, di regola poveri, hanno dovuto affrontare grandi sacrifici per poter soddisfare la vocazione sacerdotale del proprio figlio, ed in tal caso sarebbe certo ingiusto ed inumano negare loro il riconoscimento di superstiti, qualora il sacerdote sul quale i genitori avevano fatto affidamento per la loro vecchiaia venisse a mancare prematuramente ai vivi. Vi sono, inoltre, tanti casi di sorelle nubili che sacrificano interamente la loro esistenza a fianco del sacerdote, e che pertanto vengono a trovarsi — all'atto del decesso del fratello —

senza alcun sostentamento per affrontare la propria vecchiaia.

Gli articoli 3 e 4, colmando una troppo evidente lacuna della legge, prevedono la corresponsione della 13<sup>a</sup> mensilità ai sacerdoti aventi diritto a pensione come iscritti al Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero. Ciò mira unicamente a livellare quanto più possibile il trattamento pensionistico dei sacerdoti a quello già adottato verso tutte le altre categorie.

L'articolo 5, infine, prevede l'aumento del contributo dello Stato, già previsto dall'articolo 17 della legge 5 luglio 1961, n. 579, in base alle risultanze di nuovi oneri derivanti dalla presente proposta, sempreché la gestione del « Fondo », in seno all'I.N.P.S., non sia in grado di fronteggiare tali oneri suppletivi.

Onorevoli colleghi! Le modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, sottoposte all'esame del Parlamento, sono ispirate a criteri di innegabile giustizia sociale. Confido, pertanto, che il Parlamento vorrà approvare la presente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le parole « 70° anno di età », di cui agli articoli 4, 5, 16 e 17 della legge 5 luglio 1961, n. 579, sono sostituite con le parole « 65° anno di età ».

### ART. 2.

L'articolo 8 della legge 5 luglio 1961, n. 579, è sostituito dal seguente:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, su domanda dell'iscritto, al compimento del 65° anno di età, quando risultino versati almeno 10 anni di contribuzione al Fondo.

Ai fini del diritto a pensione e della misura di essa la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

All'atto del decesso del titolare della pensione essa viene liquidata ai genitori, sorelle nubili conviventi e a carico, secondo la regolamentazione in vigore per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Secondo la stessa regolamen-

tazione già in vigore, verrà pure adottato il trattamento ai superstiti nel caso di premorienza del sacerdote iscritto al Fondo ».

ART. 3.

L'articolo 9 della legge 5 luglio 1961, n. 579, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 180.000 annue, oltre ad una tredicesima mensilità di lire 15.000.

A tale quota si aggiungono lire 13.000 annue per ogni anno di contribuzione al Fondo oltre il decimo, fino alla pensione massima di lire 480.000 annue, oltre ad una 13<sup>a</sup> mensilità di lire 40.000 ».

ART. 4.

L'articolo 10 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ultimo comma, è modificato come segue:

« La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 420.000 annue, oltre ad una 13<sup>a</sup> mensilità di lire 35.000 ».

ART. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la normale gestione del « Fondo » e, nel caso di insufficienza, con un adeguato aumento del contributo dello Stato di cui agli articoli 15 e 17 della legge 5 luglio 1961, n. 579, da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.